

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**TRA**  
**L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA E**  
**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**  
**PER LA COOPERAZIONE NELL'AMBITO**

**DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI STATISTICHE E DELLA RICERCA**

**Relativamente ai prezzi effettivi delle assicurazioni dei mezzi di trasporto a uso privato e alle informazioni socio-demografiche rilevanti per le analisi sulla domanda di prodotti assicurativi**

**L'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA** (di seguito denominato "Istat"), con sede in Roma, via Cesare Balbo n. 16, rappresentato per la firma del presente atto dal Prof. Francesco Maria Chelli, incaricato in data 9 maggio u.s. con DCPM per lo svolgimento delle funzioni di Presidente dell'Istat, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata,

**E**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI** (di seguito denominato "IVASS"), con sede in Roma, via del Quirinale n. 21, rappresentato per la firma del presente atto dal Dott. Luigi Federico Signorini, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata.

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 l'informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (Sistan);
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del citato d.lgs. n. 322/1989, l'Istat fa parte del Sistan e, in conformità all'art. 15, comma 1, del medesimo decreto, provvede all'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, alla ricerca e allo studio sulle statistiche inerenti a fenomeni d'interesse nazionale, nonché alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;
- l'art. 3, comma 4, dello Statuto dell'Istituto nazionale di statistica dispone che "l'Istat persegue lo scopo istituzionale di svolgere, promuovere e valorizzare l'attività di ricerca finalizzata al miglioramento della qualità delle statistiche ufficiali e dei relativi processi di produzione, sviluppo e diffusione";
- l'art. 4, lettera g), dello Statuto sopra citato prevede "la promozione di forme di collaborazione con le università e gli enti ed istituzioni di ricerca e con altri soggetti pubblici e privati";

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dispone che i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'Istat, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 322/89, per lo svolgimento dei propri compiti, può instaurare rapporti contrattuali e convenzionali con organismi pubblici e privati;
- l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito l'IVASS;
- l'IVASS, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni private, (di seguito: "Codice" o "CAP") è preposto alla vigilanza sull'attività assicurativa e riassicurativa al fine di garantire l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative avendo riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed alla trasparenza e correttezza nei confronti della clientela nonché alla stabilità del sistema e dei mercati finanziari;
- l'art. 9 del d.lgs. n. 322/1989 detta disposizioni per la tutela del segreto statistico;
- gli artt. 10 e 10-bis del citato Codice dettano disposizioni per la tutela del segreto d'ufficio in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati in possesso dell'IVASS in ragione della sua attività di vigilanza;
- l'Istat e l'IVASS (le "Parti" o, singolarmente, la "Parte"), nell'esercizio delle rispettive funzioni, sviluppano attività finalizzate alla conoscenza del mercato assicurativo;
- tale convergenza di interessi rende opportuna, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle rispettive funzioni e nei limiti dei rispettivi ordinamenti, l'instaurazione di rapporti di cooperazione per un più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali attraverso la condivisione di informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni.

#### **VISTI**

- il citato Codice, in particolare: l'art. 5, comma 3, secondo cui l'IVASS effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa; gli art. 10, commi 1 e 3, e 10-bis recanti disposizioni in tema di segreto d'ufficio e utilizzo delle informazioni riservate da parte dell'IVASS; l'art. 190-bis secondo cui l'IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo; le disposizioni di attuazione del citato Codice;

- il citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”.

#### **CONSIDERATO CHE**

- i prezzi delle assicurazioni sui mezzi di trasporto sono oggetto di rilevazione da parte sia dell’Istat (rilevazione dei prezzi al consumo) sia dell’IVASS (rilevazione Iper);
- con riferimento ad alcuni fenomeni relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto ad uso privato, Istat e IVASS hanno interesse a sviluppare forme di collaborazione in materia di ricerca e di scambio di dati;
- è interesse delle Parti avviare e sviluppare una collaborazione finalizzata al miglioramento dell’offerta di informazione statistica, al perfezionamento della conoscenza del mercato assicurativo e al contenimento degli oneri per i soggetti tenuti a fornire le informazioni.

Le parti convengono e stipulano quanto segue

#### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità del Protocollo**

1. Il Protocollo d’intesa ha lo scopo di consentire, per la rilevazione centralizzata dei prezzi al consumo mensilmente condotta dall’Istat (IST-02301), l’utilizzo dei dati acquisiti dall’IVASS sui prezzi effettivi delle assicurazioni dei mezzi di trasporto attraverso l’indagine Iper, come previsto nel PSN 2023-2025 Aggiornamento 2024 - 2025 in fase di formalizzazione.
2. La condivisione di dati evita duplicazioni nella rilevazione di uno stesso fenomeno consentendo - nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l’azione amministrativa - l’ottimizzazione dei processi di raccolta dati, la riduzione dell’onere statistico sui soggetti tenuti a fornire informazioni e dei correlati rischi connessi con i processi di raccolta, conservazione e sfruttamento delle informazioni nonché la produzione di un’informazione statistica sempre più completa, tempestiva e accurata.
3. Con il presente Protocollo l’Istat si impegna a fornire all’IVASS i dati rilevanti per le analisi sulla domanda dei prodotti assicurativi, individuandoli nell’ambito dei dati prodotti e diffusi dall’Istat per le proprie finalità istituzionali. L’Istat fornisce ad IVASS anche il supporto scientifico necessario ai fini dell’analisi dei dati forniti.

## **Art. 2**

### **Attività di cooperazione**

1. L'Istat e l'IVASS, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, intendono cooperare nel campo delle informazioni statistiche e in quello della ricerca, nelle seguenti forme:
  - utilizzo a partire dall'anno 2024, nell'ambito della rilevazione centralizzata dei prezzi al consumo (IST-02301) dei dati acquisiti dall'IVASS sui prezzi effettivi delle assicurazioni dei mezzi di trasporto attraverso l'indagine Iper;
  - fornitura all'IVASS da parte dell'Istat di dati e informazioni statistiche rilevanti ai fini delle analisi sulla domanda di prodotti assicurativi oggetto di produzione e diffusione da parte dell'Istituto;
  - eventuale predisposizione di strumenti tecnologici necessari alla realizzazione della cooperazione.
2. Le modalità operative relative alla cooperazione di cui al comma 1, sono di volta in volta definite dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 3.
3. Lo scambio di informazioni fra le Parti avrà ad oggetto esclusivamente dati in forma aggregata.

## **Art. 3**

### **Comitato di coordinamento**

1. Un Comitato di coordinamento sovrintende all'esecuzione del presente Protocollo. Il Comitato è composto da due rappresentanti per ciascuna Parte. I rappresentanti di IVASS sono il capo del Servizio Studi e gestione dati e il capo della Divisione Studi e analisi statistiche, e per l'Istat sono il Dirigente del Servizio Sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo e il ricercatore in forza presso il suddetto Servizio incaricato per la gestione delle indagini oggetto del presente Protocollo.
2. Ciascuno dei rappresentanti potrà farsi sostituire alle riunioni da un proprio delegato.
3. Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni: definizione di indirizzi strategici, modalità e tempi di realizzazione delle iniziative necessarie all'attuazione del Protocollo; monitoraggio della realizzazione delle attività; individuazione specifica dei dati oggetto di trasmissione e scambio fra le Parti sulla base dei fabbisogni informativi emersi; definizione delle modalità di scambio dei dati, in conformità alla normativa vigente e in relazione alle specifiche tecniche; individuazione delle misure da adottare per la risoluzione di eventuali problemi.
4. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e ogni volta che una delle Parti lo richieda.

5. Tutte le decisioni relative alle materie rientranti nella competenza del Comitato, ivi comprese quelle relative a priorità e tempi di realizzazione delle iniziative e delle attività, sono assunte a maggioranza dei rappresentanti di cui al comma 1. Delle riunioni del Comitato e delle relative decisioni è redatto apposito verbale.
6. L'attività dei rappresentanti del Comitato di Coordinamento è svolta a titolo gratuito.

#### **Art. 4**

##### **Riservatezza**

1. Tutti i documenti, le informazioni, i procedimenti, i metodi e/o i dati tecnici, di cui il personale impiegato dalle Parti viene a conoscenza nell'attuazione del presente Protocollo, sono riservati. In tal senso, le Parti, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti ad essi applicabili, adottano con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate del presente Protocollo, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tutte le fasi.
2. È fatto divieto alle Parti di utilizzare le informazioni acquisite in esecuzione del presente Protocollo per fini diversi da quelli previsti dagli artt. 1 e 2.

#### **Art. 5**

##### **Segreto statistico e segreto d'ufficio**

1. Nello svolgimento delle attività del presente Protocollo le Parti si impegnano a rispettare la normativa sul segreto statistico ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sul segreto d'ufficio ai sensi degli artt. 10 e 10-bis del Codice.
2. Lo svolgimento delle attività del presente Protocollo non comporta lo scambio di dati personali tra le Parti.

#### **Art. 6**

##### **Durata**

1. Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere prorogato per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula del Protocollo stesso.

#### **Art. 7**

##### **Modifiche al protocollo**

1. Ogni sopraggiunta necessità di modificare o integrare il presente Protocollo forma oggetto di appositi atti aggiuntivi predisposti e sottoscritti con le medesime modalità adottate per la stipula del presente atto.

2. Le proposte di revisione sono formulate dal Comitato di coordinamento per la sottoposizione agli organi deliberativi di ciascuna delle Parti.

#### **Art. 8**

##### **Recesso**

1. Qualora intervengano circostanze modificative della situazione esistente all'atto della stipula e una della Parti ritenga che tali circostanze rendano impossibile o inopportuna la prosecuzione dell'accordo, tale Parte comunica all'altra la propria motivata intenzione di recedere dall'accordo, tramite posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di almeno tre mesi prima della data di scadenza, dopo avere esposto, in sede di Comitato di coordinamento, le condizioni sopravvenute che giustificano la decisione.

#### **Art. 9**

##### **Oneri finanziari**

1. Nessun corrispettivo è dovuto da ciascuna Parte all'altra per l'attività di fornitura dei dati oggetto di scambio ai sensi del presente Protocollo. I costi di predisposizione e fornitura dei dati restano a carico della Parte che li ha sostenuti.

#### **Art. 10**

##### **Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato nei siti internet di IVASS e Istat secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.

#### **Art. 11**

##### **Oneri fiscali**

1. Il presente Protocollo è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2, del Codice dell'amministrazione digitale – decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il presente Protocollo è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, allegato B, articolo 16, e verrà registrato solo in caso d'uso a spese della Parte richiedente.

per l'Istituto nazionale  
di statistica

Il Presidente

Prof. Francesco Maria Chelli

per l'istituto per la vigilanza  
sulle assicurazioni

Il Presidente

Dott. Luigi Federico Signorini